



ISTITUTO NAZIONALE PER L'ANALISI DELLE POLITICHE PUBBLICHE

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE

Oggetto: Erogazione dei benefici socio-assistenziali sottoforma di contributo una tantum ad integrazione del reddito familiare diretto in favore della generalità del personale, ai sensi del citato articolo 1, comma 870, Legge 30 dicembre 2020, n. 178

**VISTI:**

il D.P.R. 30 giugno 1973, n. 478 costitutivo dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) e s.m.i.;

il Decreto Legislativo 24 settembre 2016, n. 185 ed in particolare l'articolo 4, comma 1, lett. f), che, a decorrere dal 1° dicembre 2016, modifica la denominazione dell'ISFOL in INAPP - Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche, lasciando invariati tutti gli altri dati dell'Istituto;

il D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 che regola l'amministrazione e la contabilità degli Enti pubblici di cui alla Legge 20 marzo 1975, n. 70;

lo Statuto dell'INAPP, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione 17 gennaio 2018, n. 2 ed in vigore dal 2 maggio 2018;

il vigente Regolamento di organizzazione e funzionamento degli Organi e delle Strutture dell'Istituto;

il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali 3 febbraio 2020, n. 22 con il quale il Prof. Sebastiano Fadda è stato nominato Presidente dell'INAPP;

la Delibera del Consiglio di Amministrazione 19 febbraio 2020 n. 1, di nomina del Dott. Santo Darko Grillo a Direttore Generale dell'INAPP;

il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali n. 183 del 23 settembre 2021 - trasmesso all'Istituto con nota del 18 ottobre 2021- di nomina del Consiglio di Amministrazione dell'INAPP;

il vigente Regolamento per la concessione di benefici socio-assistenziali in favore dei dipendenti ex articolo 59, D.P.R. 16 ottobre 1979 n. 509;

la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 9 giugno 1999, avente ad oggetto la "Revisione dei Regolamenti per la concessione di sussidi, prestiti, borse di studio e benefici sociali e culturali ai dipendenti ex articolo 59, D.P.R. n. 509 del 16 ottobre 1979 e successive modificazioni ed integrazioni";

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, e s.m.i.;

TENUTO CONTO di quanto previsto dall'articolo 96, comma 1, lett. a), CCNL Istruzione e Ricerca del 19 aprile 2018 - triennio 2016-2018 in ordine alla "concessione di benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei propri dipendenti, tra i quali: (...); iniziative di sostegno al reddito della famiglia (sussidi e rimborsi)";

VISTO l'articolo 68 del medesimo CCNL Istruzione e Ricerca 2016-2018 che, al comma 4, lettera j), individua quale oggetto di contrattazione collettiva integrativa "i criteri generali per l'attivazione di piani di welfare integrativo ai sensi dell'art. 96";

TENUTO CONTO che per fronteggiare la grave situazione epidemiologica causata dalla diffusione della pandemia da Covid -19, nel periodo compreso tra marzo e dicembre 2020, il Legislatore ha adottato numerose norme, anche di natura straordinaria, per assicurare, da una parte la messa in sicurezza della salute pubblica e quella di tutti i lavoratori, dall'altra il corretto svolgimento delle attività a servizio della collettività attraverso lo sviluppo e il potenziamento del lavoro agile che, per un lungo periodo, è stata la modalità ordinaria di prestazione lavorativa;

VISTO l'articolo 1, comma 870, Legge 30 dicembre 2020, n. 178 ("Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020 - Supplemento ordinario n. 46);



TENUTO CONTO che quest'ultima disposizione prevede che *"In considerazione del periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, le risorse destinate, nel rispetto dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario del personale civile delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non utilizzate nel corso del 2020, nonché i risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel medesimo esercizio, previa certificazione da parte dei competenti organi di controllo, possono finanziare nell'anno successivo, nell'ambito della contrattazione integrativa, in deroga al citato articolo 23, comma 2, i trattamenti economici accessori correlati alla performance e alle condizioni di lavoro, ovvero agli istituti del welfare integrativo"*;

VISTA la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 11 del 9 aprile 2021, che prevede che *"i predetti risparmi siano destinati (.....) ai corrispondenti Fondi per il trattamento accessorio di competenza del solo anno 2021 per il finanziamento dei trattamenti economici accessori correlati alla performance e alle condizioni di lavoro, ovvero agli istituti del welfare integrativo, secondo criteri da definirsi in sede di contrattazione integrativa nel rispetto delle indicazioni del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro"*;

TENUTO CONTO che le economie realizzate per la mancata fruizione dei buoni pasto da parte del personale dirigenziale e non dirigenziale dell'Ente per l'anno 2020 in lavoro agile sono state quantificate in euro 100.728,58, come risultanti dal Bilancio Consuntivo per l'Esercizio 2020 approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera n. 7 del 4 maggio 2021, previa certificazione del Collegio dei Revisori dei conti;

PRESO ATTO che le economie disponibili sono state certificate dal Collegio dei Revisori dei conti nella seduta del 16 giugno 2022, come risulta dal verbale n. 6, alla luce della circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 11 del 9 aprile 2021, come sopra citata, pari ad euro 100.728,58, al netto degli oneri a carico dell'Ente;

EVIDENZIATO che dette risorse sono finalizzate, ai sensi dell'articolo 1, comma 870, Legge 30 dicembre 2020 n. 178, al finanziamento dei trattamenti economici accessori correlati alla performance e alle condizioni di lavoro, ovvero agli istituti del welfare integrativo;

PRECISATO che la norma demanda alla contrattazione integrativa la definizione dei criteri di distribuzione dei risparmi;

RITENUTO che l'utilizzo più idoneo dei citati risparmi debba essere il finanziamento degli istituti del welfare integrativo, ai sensi del citato articolo 1, comma 870, Legge 30 dicembre 2020, n. 178;

VISTO l'Accordo integrativo perfezionato in data 12 aprile 2022 tra l'INAPP, le OO.SS. e le RSU in materia di benefici socio-assistenziali per il personale dirigenziale e non dirigenziale dell'INAPP per le annualità 2020 e 2021;

RILEVATO che, ai fini della distribuzione dei suddetti risparmi ex articolo 1, comma 870, Legge n. 178/2020 a titolo di welfare integrativo, occorre procedere alla stipula di apposito accordo in relazione alla annualità 2021, integrativo rispetto a quello già sottoscritto per i benefici assistenziali 2021 lo scorso 12 aprile 2022, limitatamente alla quota di interesse al fine di fornire ristoro al disagio economico patito dai dipendenti a causa della pandemia;

VISTA l'ipotesi di accordo sottoscritta tra l'INAPP e le OO.SS. il 22 giugno 2022 ai fini della distribuzione dei risparmi ex articolo 1, comma 870, Legge n. 178/2020 sotto forma di benefici socio-assistenziali e, quindi, di welfare integrativo;



TENUTO CONTO del positivo parere espresso dal Collegio dei Revisori, come da Verbale n. 12 del 28 settembre 2022, in ordine alla suddetta ipotesi di accordo;

TENUTO CONTO dei rilievi e delle osservazioni formulati dal Dipartimento della Funzione Pubblica con nota prot. n. DFP-0080131-P-26/10/2022, cui è allegata la nota prot. n. 245495 del 24 ottobre 2022 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato/Ministero dell'Economia e delle Finanze, entrambe acquisite con nota prot. n. 0015454 del 26 ottobre 2022;

TENUTO CONTO delle trattative successivamente intercorse tra le Parti per recepire i rilievi e le osservazioni formulate dalle Autorità vigilanti, come sopra indicate, e per individuare, sempre nell'ambito dei benefici socio-assistenziali individuati all'articolo 96, comma 1, ed in particolare alla lettera a) dello stesso comma ("Iniziativa di sostegno al reddito della famiglia (sussidi e rimborsi)"), CCNL Istruzione e Ricerca del 19 aprile 2018, una destinazione delle risorse di cui ai risparmi di spesa ex articolo 1, comma 870, Legge 30 dicembre 2020, n. 178, idonea a garantire una risposta immediata alle esigenze di sostegno al reddito familiare del personale dell'Istituto;

VISTO il conseguente accordo sottoscritto il 29 marzo 2023 con le OO.SS.;

TENUTO CONTO dei calcoli effettuati, come da Allegato 1, dall'Ufficio Benefici ai fini della erogazione, per un importo complessivo pari ad euro 100.728,58, dei benefici socio-assistenziali sottoforma di contributo a tantum ad integrazione del reddito familiare diretto in favore della generalità del personale, ai sensi del citato articolo 1, comma 870, Legge 30 dicembre 2020, n. 178, come predisposti sulla base dei periodi effettivamente lavorati (considerando quindi gli eventuali periodi di aspettativa non retribuita, le date di assunzione e/o cessazione) dagli/dalle stessi/e dipendenti nel corso del 2021, nonché della tipologia contrattuale di riferimento (tempo pieno o tempo parziale) per l'esecuzione del rapporto di lavoro, ed ancora di altri specifici aspetti correlati alle modalità di esecuzione del rapporto nel periodo di riferimento;

TENUTO CONTO dell'impegno di spesa n. 1812 del 30 dicembre 2022, per un importo complessivo di euro 100.728,58, assunto sul capitolo 1.01.01.01.001 "Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato" del Bilancio di Previsione 2022, ai fini dell'erogazione dei benefici socio-assistenziali in favore del personale dipendente per l'annualità 2021 ai sensi e per gli effetti del citato articolo 1, comma 870, Legge 30 dicembre 2020, n. 178;

TENUTO CONTO, altresì, delle prenotazioni di spesa:

- n. 2581 del 15 giugno 2023, per un importo pari ad euro 23.983,47, assunta sul bilancio di previsione 2023, capitolo 1.01.02.01.001.03 "Contributi INPS ex INPDAP a carico Ente personale tempo indet.";
- n. 2580 del 15 giugno 2023, per un importo pari ad euro 93,68, assunta sul bilancio di previsione 2023, capitolo 1.01.02.01.001.01 "Contributi ENPDEP a carico Ente personale tempo indeterminato";
- n. 2582 del 15 giugno 2023, per un importo pari ad euro 8.561,93, assunta sul bilancio di previsione 2023, capitolo 1.02.01.01.001.01 "Irap a carico Ente personale tempo indeterminato";

DETERMINA

1. le premesse e gli atti nelle stesse richiamati costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di autorizzare l'assunzione degli impegni di spesa in conformità alle prenotazioni riportate nelle premesse;



3. di autorizzare, in attuazione dell'accordo integrativo in materia di benefici socio-assistenziali in favore del personale dipendente per l'annualità 2021 ai sensi e per gli effetti del citato articolo 1, comma 870, Legge 30 dicembre 2020, n. 178 per l'annualità 2021, come sottoscritto il 29 marzo 2023 - di integrazione del precedente accordo al medesimo titolo sottoscritto in data 12 aprile 2022 - ed a valere sulle risorse di cui all'impegno di spesa richiamato nelle premesse, il riconoscimento in favore dei/delle dipendenti interessati/e, anche laddove cessati/e dal servizio nel corso del 2021, di un contributo *una tantum* ad integrazione del reddito familiare, per un importo complessivo di euro 100.728,58, oltre che il versamento dei relativi oneri, per importo complessivo pari ad euro 32.639,08, a valere sull'impegno autorizzato ai sensi del precedente punto 2;

4. gli importi destinati, come da precedente punto 3) del presente provvedimento, ai/alle singoli/e dipendenti sono stati calcolati sulla base dei periodi effettivamente lavorati nel corso del 2021 (considerando quindi gli eventuali periodi di aspettativa non retribuita, le date di assunzione e/o cessazione), nonché della tipologia contrattuale di riferimento (tempo pieno o tempo parziale) per l'esecuzione del rapporto di lavoro, ed ancora di altri specifici aspetti correlati alle modalità di esecuzione del rapporto nel periodo di riferimento.

Il Direttore Generale

Dott. Santo Darko Grillo

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.